

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIALI SUL TERRITORIO DI POGGIO A CAIANO, IN PARTICOLARE PRESSO IL PARCO DEL BARGO - PERIODO 01/05/2026 – 30/04/2028.

L'anno 2026 il giorno del mese di fra il dott. Enrico Desii nato a Prato il 25 gennaio 1965, Responsabile del Servizio "Affari generali e Servizi alla persona" del Comune di Poggio a Caiano, domiciliato per la qualifica presso il Municipio, il quale interviene al presente atto esclusivamente in rappresentanza del Comune di Poggio a Caiano (codice fiscale 00574130480 – partita IVA 00238520977) e ..., con sede legale in – , codice fiscale, partita IVA , rappresentata da, in qualità di, di seguito indicata come "Contraente";

visto

- l'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e servizi, assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione;

- l'art. 56, comma 1, dello stesso D. Lgs. Il quale prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale";

- l'art. 56, comma 3, dello stesso D. Lgs., il quale prevede che "l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui

stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;

- la legge regionale Toscana 22 luglio 2020, n. 65 del “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo Settore toscano” ove vengono ulteriormente definite le modalità di coinvolgimento attivo del Terzo settore nelle attività di programmazione e nella realizzazione di progetti, servizi e interventi degli Enti Locali;

- la determinazione del Responsabile del Servizio “Affari generali e Servizi alla persona” n. del 2026 “...” che, tra le altre cose, ha approvato lo schema del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto della convenzione.

La presente convenzione è relativa alla realizzazione in co-progettazione delle attività di attività sociali sul territorio di Poggio a Caiano, in particolare presso il Parco del Bargo - periodo 01/05/2026 – 30/04/2028.

Le prestazioni dovranno essere eseguite alle condizioni riportate nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse alla co-progettazione e secondo le specifiche contenute nella definitiva proposta progettuale concordata al termine dei lavori di co-progettazione, ai quali si rinvia per tutte le parti non trattate dalla presente convenzione.

La suddetta proposta progettuale, come risultante al termine delle attività di co-progettazione, è allegata sub A) alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione devono essere eseguite

esclusivamente dal contraente.

Articolo 2 – Attività del Contraente.

Il Contraente, attraverso l'attività volontaria dei soci, effettuerà le seguenti attività relative alla cura del territorio del Parco del Bargo:

-

-

-

Il contraente, sempre attraverso l'attività volontaria dei soci, svolgerà, inoltre, le seguenti attività sociali da svolgere sul territorio comunale:

-

-

-

L'attivazione operativa del Contraente per quanto riguarda le attività di cui al secondo comma, avverrà schema seguente:

- il servizio sociale professionale segnala il bisogno all'Ufficio sociale del Comune (casi di emergenza, casi particolari in cui necessita una qualche forma di assistenza);

- il Comune attiva il Contraente per l'intervento;

- l'associazione elabora un report dell'intervento medesimo.

Il Contraente assicura lo svolgimento delle attività sopra indicate avvalendosi dell'opera dei volontari associati. Si obbliga a sottoscrivere idonea polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

Articolo 3 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha effetto dal primo maggio 2026 fino al 30 aprile 2028.

La durata della convenzione potrà essere prorogata per ulteriori due anni, agli stessi

prezzi, patti e condizioni, qualora le parti, prima della scadenza, concordino esplicitamente in merito.

Art. 4 – Responsabilità.

La responsabilità per la realizzazione della presente convenzione fa carico esclusivamente al Contraente, restando escluso ogni rapporto fra il Comune ed i volontari a tal fine utilizzati.

Per effetto della presente convenzione non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra i soci dell'Associazione e il Comune, neanche a titolo precario o a tempo determinato.

Il contraente è tenuto a comunicare i nominativi dei soci impiegati nonché le eventuali variazioni che dovessero intervenire. I volontari impiegati non devono svolgere alcuna attività di lavoro autonomo o subordinato.

Articolo 5 – Contributo.

Il Comune per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione si impegna a riconoscere al contraente un contributo annuale pari:

ad euro 3.333,00 per l'anno 2026;

- ad euro 5.000,00 per l'anno 2027;

- ad euro 1.667,00 per l'anno 2028.

La liquidazione del contributo da parte del Comune avverrà nella maniera seguente:

- entro il 30 settembre 2026 per il 50 per cento del contributo 2026;

- entro il 31 gennaio 2027 per il saldo del contributo 2026 a seguito di presentazione di una relazione contenente l'elenco delle attività svolte comprese nel progetto e delle spese sostenute. Alla relazione deve essere allegata documentazione comprovante le attività svolte;

- entro il 30 giugno 2027 per il 50 per cento del contributo 2027;

- entro il 31 gennaio 2028 per il saldo del contributo 2027 a seguito di presentazione di una relazione contenente l'elenco delle attività svolte comprese nel progetto e delle spese sostenute. Alla relazione deve essere allegata documentazione comprovante le attività svolte;

- entro il 31 maggio 2028 seguito di presentazione di una relazione contenente l'elenco delle attività svolte comprese nel progetto e delle spese sostenute. Alla relazione deve essere allegata documentazione comprovante le attività svolte.

Articolo 6 – Modifiche alla convenzione.

Qualora il contraente ritenga necessario modificare le prestazioni concordate, indicate all'articolo 2, dovrà effettuare motivata comunicazione al Comune che potrà assentire o meno tale modifica.

Art. 7 - Controllo attività

Il ruolo di committenza, vigilanza e controllo sull'attività del concessionario sarà svolto dal Responsabile del Servizio "Affari generali e Servizi alla persona" del Comune di Poggio a Caiano.

Art. 8 – Clausola penale

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle prestazioni, il concessionario è tenuto a restituire la parte del corrispettivo già liquidata dall'Amministrazione comunale e rinuncia ad ogni pretesa sulla parte residua.

E' fatta salva, a favore dell'Amministrazione comunale, la risarcibilità del danno ulteriore eventualmente accertato.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, Titolare del trattamento è il Comune di Poggio a Caiano, Via Cancellieri, 4 - 59016 Poggio a Caiano (Prato), indirizzo di

posta elettronica certificata comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio "Affari generali e Servizi alla persona".

Il trattamento in questione è il "Attività di relazione con il pubblico e con le associazioni".

I dati personali, nonché quelli giudiziari dei soggetti che intervengono nel procedimento originato dalla presente convenzione, vengono trattati sulla base del consenso fornito dal Contraente. Il trattamento, inoltre, è necessario all'esecuzione di un contratto di cui il Contraente è parte.

Art. 10 – Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto, che non possa essere definita in via bonaria tra le parti medesime, sarà demandata al Foro di Prato.

Art. 11 – Forma della stipulazione.

Il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica.

Per il Comune di Poggio a Caiano: Il Responsabile del Servizio Affari generali e Servizi alla persona

Per il Contraente: